



**LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA**

Composta dai Magistrati:

dott. Fulvio Maria Longavita

dott. Alessandro Forlani

dott. Francesco Sucameli

dott. Emanuele Scatola

Presidente

Consigliere (relatore)

Primo Referendario

Referendario

nella camera di consiglio del 20 marzo 2019

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota n. 8/2019 del 14/03/2019 (prot. Corte n. 1262 del 15/3/2019), con la quale il Comune di Avellino ha chiesto un parere a questa Sezione;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla prefata richiesta;

Udito il relatore, dott. Alessandro Forlani

OGGETTO DEL PARERE

Il Commissario Straordinario del Comune di Avellino, avvalendosi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8 della legge 131/2003, premesse le disposizioni di cui

all'art. 188 Tuel (disavanzo di amministrazione) e al decreto ministeriale 14/2018, formulava a questa Sezione regionale, con nota del 14/03/2019, i seguenti quesiti:

- 1) "se l'Ente approva, nei termini previsti, il Bilancio di previsione 2019/2021, contenente il disavanzo di amministrazione accertato per l'anno 2017, ultimo rendiconto approvato, integralmente ripianato nell'anno in corso, ai sensi dell'art. 188 Tuel e in equilibrio finanziario, come previsto dalla legge 145/2018, può, contestualmente, ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis del Tuel, per la copertura e il finanziamento dei debiti fuori bilancio segnalati al 31/12/2018 e al ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo, risultante dalla chiusura del rendiconto 2018, in corso di elaborazione?"
- 2) "con riferimento all'art. 5, comma 5, del Decreto Ministeriale n.14/2018 [...], può l'Ente evitare la pubblicazione per 60 gg. del solo piano annuale e triennale delle opere pubbliche, atteso che farà confluire, nel DUP dell'anno in corso, il medesimo programma approvato nell'anno precedente e regolarmente pubblicato per 60 giorni?"

AMMISSIBILITÀ

Il parere è soggettivamente ammissibile, in quanto promana dal rappresentante l'Ente.

Sotto il profilo oggettivo, invece, la richiesta di parere all'esame del Collegio non consente di pervenire ad una soluzione univoca di ammissibilità.

I due quesiti nei quali si articola la predetta richiesta, infatti, prospettano questioni specifiche di fatto, attinenti alla condotta che l'Ente vorrebbe tenere, che portano ad una sorta di "cogestione" di questa Corte con l'attività propria dell'ente medesimo.

Il primo dei predetti quesiti (approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 contenente il ripiano del disavanzo 2017 con contestuale ricorso alla "*procedura di riequilibrio finanziario pluriennale [...] per la copertura e il finanziamento dei debiti fuori bilancio segnalati al 31/12/2018 e [per il] ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo, risultante dalla chiusura del rendiconto 2018*"), tuttavia esprime dubbi interpretativi di carattere generale sulle norme ed i principi applicabili al "disavanzo di amministrazione" ed al "riconoscimento dei debiti fuori bilancio", che consentono l'intervento consultivo di questa Corte, ovviamente da limitare a tali ambiti generali soltanto, ex art. 7, c. 8, della l. n.131/2003.

Tanto, ben diversamente dal secondo quesito (possibilità per l'Ente di "*evitare la pubblicazione per 60 gg. del solo piano annuale e triennale delle opere pubbliche*"), dal quale non emergono dubbi interpretativi sulla portata generale delle norme ivi considerate e dei principi ad esse correlate, che orientano per una tempestiva pubblicazione degli atti della P.A.

In relazione a quanto sopra, pertanto, il primo dei predetti quesiti va dichiarato parzialmente ammissibile, limitatamente ai cennati profili interpretativi generali delle norme ivi considerate, mentre il secondo va dichiarato inammissibile.

MERITO

Tutto ciò premesso, nel merito, occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il “risultato di amministrazione”, accertato o presunto, nel nuovo sistema contabile del D.lgs. n. 118/2011 deve esprimere in modo unitario, chiaro e veritiero lo stato degli equilibri dell’ente. Invero, il risultato di amministrazione “presunto” – che costituisce il riferimento del bilancio di previsione (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 70/2012) – non può non tenere conto dei fatti di gestione al 31.12, noti all’ente, anche se tali fatti di gestione non sono stati ancora formalmente “accertati” con la rendicontazione dell’anno corrispondente (cfr. art. 188, comma 1-bis, del TUEL) .

Di conseguenza, il risultato di amministrazione presunto deve già inglobare lo squilibrio da eventuali debiti fuori bilancio (DFB), valorizzando, in chiave sussidiaria e analogica, lo strumento del Fondo rischi, come risulta da consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. SRC Campania deliberazioni n. 240/2017/PRSP, n. 247/2017/PAR nonché di recente, in senso confermativo, Sezione Autonomie n.1/2019/QMIG). E ciò per evitare una falsa rappresentazione del risultato di amministrazione e tutelare i principi di prudenza e di veridicità.

In questo modo, il riconoscimento e la copertura dei DFB diventano parte integrante e parallela della manovra di bilancio successiva, la quale dovrà trovare le risorse per coprire l’eventuale maggiore disavanzo emerso, nonché prendere atto dell’eventuale minore risultato di amministrazione disponibile.

PQM

Ferma restando la declaratoria di inammissibilità del secondo dei quesiti in riferimento e la parziale ammissibilità del primo, nelle considerazioni esposte in parte motiva è il parere della Sezione.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di consiglio del 20 marzo 2019.

Il Relatore
(Cons. Alessandro Forlani)

Il Presidente
(Dott. Fulvio Maria Longavita)

Depositato in Segreteria il

Il Direttore della Segreteria
Dott. Mauro Grimaldi